



CITTÀ DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

-----<oO>-----

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 145 del registro in data 1 Agosto 2019

OGGETTO: MODIFICA ART. 54 “VICESEGREARIO COMUNALE” DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. DETERMINAZIONI.

L’anno **duemiladiciannove** il giorno **primo** del mese di **Agosto** alle ore **12.00**, nell’apposita sala delle adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente convocata a termini di legge e di Statuto, si è riunita **la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri:**

				<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
01	Francesco	Miglio	Sindaco	X	
02	Salvatore	Margiotta	Vice Sindaco	X	
03	Felice	Carrabba	Assessore	X	
04	Celeste	Iacovino	Assessore	X	
05	Mario, Antonio	Marchese	Assessore	X	
06	Luigi	Montorio	Assessore	X	
07	Valentina	Stocola	Assessore	X	
08	Simona	Venditti	Assessore	X	

Componenti n. 8 in carica n. 8 (otto) Presenti n.8 (otto) Assenti n. 0 (zero)

Presiede l’*Avv. Francesco Miglio*, nella sua qualità di Sindaco, a norma delle vigenti disposizioni.

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune *Dott. Giuseppe Longo*

Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla relativa proposta di deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, in calce riportati.

Su proposta e relazione dell'Assessore al Personale, dott.ssa Valentina STOCOLA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

con deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 24 maggio 2010 e successive, tutte esecutive ai sensi di legge, si approvava l'organizzazione dell'Ente, unitamente alla dotazione organica ed al regolamento degli uffici e dei servizi;

l'art. 53 del Regolamento *de quo*, rubricato "*Segretario Comunale*" disciplina le funzioni e le attribuzioni del Segretario dell'Ente;

dalla data di adozione della suddetta deliberazione, in virtù dell'emanazione di disposizioni legislative e regolamentari, al Segretario comunale risultano assegnate ovvero attribuite sempre nuove e maggiori responsabilità e funzioni;

ai sensi dell'art. 5 del D. L.vo 30/03/2001, n. 165, le Amministrazioni Pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, e, determinano le dotazioni organiche complessive, ispirando la loro organizzazione ai seguenti criteri indicati dalla stessa norma;

l'art. 89, comma 5, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267 stabilisce che gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità; provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti, fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari;

l'articolo 97, comma 5, del citato D. L.vo n. 267/2000, stabilisce che "*il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento*";

l'art. 27 del vigente Statuto e l'art. 54 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, prevedono che le funzioni vicarie del Segretario generale possono essere conferite, a discrezione del Sindaco, ad uno dei Direttori di Area e cumulate con quelle di Direttore di Area;

lo stesso art. 54 prevede che dette funzioni sono attribuite a tempo determinato, con provvedimento sindacale, per un periodo non superiore al mandato amministrativo ed è eventualmente rinnovabile;

in forza della normativa soprarichiamata, l'Ente può prevedere solo la funzione di vice Segretario e le modalità per poterla esercitare, in conformità alla normativa vigente ed allo Statuto comunale;

le funzioni di Segretario al Vice Segretario, nominato e incaricato dal Sindaco, sarebbero affidate solo in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare;

l'incarico di Vicesegretario è subordinato, altresì, al requisito di essere dipendente con la qualifica di Direttore di Area, in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o laurea equipollente, richiesta per l'accesso alla carriera di Segretario comunale e provinciale e conseguente iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali;

attualmente risultano in servizio soltanto due Direttori di Area, i quali non sono in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di Segretario comunale e provinciale;

il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, con parere prot. n. 13877 del 06/10/2016, riscontrando apposita richiesta della Prefettura/U.T.G. di Bari - Albo regionale dei Segretari Comunali e Provinciali, su istanza di un Comune pugliese, ha chiarito che nel caso in cui il regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi preveda la figura del vice Segretario con incarico da attribuire ad un Dirigente, è possibile attribuirlo anche ad un dipendente inquadrato

nella categoria “D” del C.C.N.L. del 31/03/1999 in possesso del titolo di studio per l’accesso alla carriera di Segretario comunale e provinciale, nel caso in cui non siano in servizio Dirigenti in possesso del titolo di studio richiesto per l’iscrizione al richiamato Albo;

per poter esercitare la facoltà di cui sopra, necessita comunque modificare l’attuale art. 54 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, inserendo, dopo il comma 4, il comma 5 ed il comma 6 come di seguito:

5. *“Nel caso di assenza di Direttori di Area in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera di Segretario comunale e provinciale, l’incarico e le funzioni di vice Segretario possono essere conferite, con provvedimento sindacale, ad un funzionario apicale inquadrato nella categoria “D” del C.C.N.L. del 31/03/1999 in possesso del titolo di studio richiesto per l’iscrizione all’Albo dei Segretari comunali e provinciali”;*

6. *Il provvedimento di conferimento dell’incarico di vice Segretario, per la sostituzione del Segretario generale, è trasmesso al competente organo per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali;*

è volontà dell’Amministrazione comunale modificare il regolamento *de quo* e prevedere la possibilità di conferire l’incarico di vice Segretario in conformità al parere del Ministero dell’Interno - Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali di cui sopra, al fine di avere la possibilità di nominare un vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, in base alla richiamata normativa;

VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, recante: *“Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127”*, con particolare riferimento al comma 1 dell’art. 13, rubricato: *“Accesso in carriera”*;

VISTO il D. L.vo 18/08/2000, n. 267 e s. m. e i., recante: *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”*, con particolare riferimento agli artt. 42, 48, 50, 97, 107 e 109;

VISTO il D. L.vo 30/03/2001, n. 165 e s.m. e i.;

VISTO il D. L.vo 27/10/2009, n. 150 e s.m. e i.;

VISTA la legge 06.11.2012 , 190, recante: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il D. L.vo 14/03/2013, n. 33, recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il D. L.vo 08/04/2013, n. 39, recante: *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 06/12/2012, n. 190”*;

VISTO la deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 24 maggio 2010 e successive, tutte esecutive ai sensi di legge, con cui si approvava l’organizzazione dell’Ente, unitamente alla dotazione organica ed al *“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”*;

VISTO il C.C.N.L. del 31/03/99, che ridisegna il sistema di classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

VISTO il C.C.N.L. – Funzioni Locali – triennio 2016/2018, stipulato tra l’ARAN e le OO. SS. dei lavoratori in data 21/05/2018;

RITENUTO provvedere in merito, come sopra illustrato;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente al Personale, dando atto che non necessita quello contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato D. L.vo n. 267/2000;

Con voti unanimi:

DELIBERA

Il vigente *regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, per quanto in premessa illustrato e specificato, è modificato ed integrato inserendo all'art. 54, rubricato "*Vicesegretario Comunale*", dopo il comma 4, il comma 5 ed il comma 6, come di seguito:

Art. 54

Vicesegretario Comunale

1. omissis

5. Nel caso di assenza di Direttori di Area in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di Segretario comunale e provinciale, l'incarico e le funzioni di Vicesegretario possono essere conferite, con provvedimento sindacale, ad un funzionario apicale inquadrato nella categoria "D" del C.C.N.L. del 31/03/1999 in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali;

6. Il provvedimento di conferimento dell'incarico di vice Segretario, per la sostituzione del Segretario comunale, è trasmesso al competente organo per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

Di trasmettere copia della presente al Segretario generale, alla R. S. U. ed alle OO. SS. aziendali;

Di pubblicare la presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune – Sezione "*Amministrazione Trasparente*" – sottosezione "*Disposizioni Generali - "Atti Generali"*";

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. L.vo n. 267/2000.

PARERI

III AREA - PERSONALE

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, *sotto il profilo della regolarità tecnica, si esprime parere favorevole*

Il Dirigente
F.to Ing. Francesco RIZZITELLI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo

IL SINDACO
F.to avv. Francesco Miglio

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione

è divenuta esecutiva **01/08/2019**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

è esecutiva il _____, ai sensi e per gli effetti dell'art.134– comma 3–del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

San Severo, 02.08.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo

Prot. n. _____ del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 02.08.2019

La relativa adozione viene altresì comunicata in elenco ai Capigruppo in pari data con prot.n. 36

San Severo,02.08.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo

E' copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Severo, 02.08.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo